

Tutela dati: dal Regolamento Europeo la rivoluzione della responsabilità solidale dei fornitori di sistemi

*a colloquio con l'avv. Gabriele Faggioli, presidente di CLUSIT
a cura di Raffaello Juvara*

Il nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali introduce una serie di variazioni alla normativa precedente di particolare rilievo per le organizzazioni che trattano grandi quantità di dati personali di terzi per svolgere il proprio “core business” come, ad esempio, la grande distribuzione organizzata e i retailer. Possiamo riassumere i principali cambiamenti?

Il nuovo Regolamento ha un approccio completamente diverso rispetto alla normativa attuale, in quanto “sistemico”. In pratica, non si è davanti solo a un elenco di adempimenti da rispettare e tenere sotto controllo, ma bisogna invece conoscere tutto il flusso dei trattamenti. La norma prevede, infatti, l’obbligo di un approccio “by design” sia in termini di privacy che di data protection. Inoltre, è necessario avere un registro dei trattamenti, effettuare un’analisi dei rischi e, in taluni casi, una valutazione di impatto. Queste attività sono strumentali alla valutazione dell’adeguatezza delle misure di sicurezza, che rappresenta una ulteriore novità rispetto alla normativa attuale, fondata su un elenco di misure minime di sicurezza obbligatorie per legge.

Quali saranno le interazioni con la normativa sui controlli a distanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro?

L’interazione è completa. Oggi nel mondo del lavoro si utilizzano sistemi strumentali alla produzione e sistemi di sicurezza che permettono la raccolta di dati personali inerenti il lavoratore e la sua attività. Esiste naturalmente l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori che nella nuova formulazione richiama espressamente la normativa in materia di trattamento dati personali. Questo collegamento permarrà e la tematica del controllo sui lavoratori dovrà essere affrontata, a maggior ragione, con il Regolamento



L’art. 32 del GDPR introduce il concetto di “sistema adeguato” per tutelare i dati di terzi quale obbligo per il titolare del trattamento. Quali misure dovranno adottare i titolari del trattamento per identificare l’adeguatezza dei sistemi? Come si potranno tutelare in caso di sinistro (attacco, perdita, ecc) coinvolgente i dati personali di cui sono responsabili, in termini di identificazione delle responsabilità?

Il Regolamento impone l’analisi del rischio sui trattamenti dei dati e in alcuni casi la valutazione di impatto. Queste attività determineranno poi le scelte delle aziende e delle pubbliche amministrazioni in termini di adeguatezza delle misure di sicurezza. Inoltre, essendo stata prevista la responsabilità solidale dei responsabili del trattamento, ci sarà sicuramente un aumento dell’attenzione sul tema della sicurezza da parte della filiera dei fornitori di servizi in outsourcing e cloud. Insomma, una vera rivoluzione.